

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 6 DI SANLURI e AGENZIA REGIONALE DELLA SANITA' PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE IN AMBITO TECNICO-AMMINISTRATIVO.

L'Agenzia Regionale della Sanità (C.F. _____ - P.Iva _____), di seguito indicata anche come Agenzia, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Giorgio Pisu, che agisce per nome e per conto dell'Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale in Cagliari, Via Roma n.223.

E

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri (C.F. 91009910927 – P. IVA 02265950929), di seguito indicata come ASL n. 6 , rappresentata dal Direttore Generale Dr. Salvatore Piu, che agisce in nome e per conto della Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale in Sanluri, Via Ungaretti n. 9;

PREMESSO CHE

- con Legge Regionale. n. 10 del 28 luglio 2006, art. 22, è stata istituita l'Agenzia Regionale della Sanità, quale organismo tecnico-scientifico della Regione, con funzioni di supporto all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/28 del 14.11.2013 sono stati approvati gli atti propedeutici al regolare funzionamento dell'Agenzia;
- che con D.G.R. n. 52/118 del 23.12.2011, come rettificata dalla D.G.R. n. 19/5 del 08.05.2012, è stato nominato il Direttore Generale dell'Agenzia Regionale della Sanità, nella persona del Dr. Giorgio Pisu;
- che con comunicazione prot. 5143 del 05.02.2014, il Direttore Generale dell'Agenzia ha richiesto il supporto di questa Azienda, per la gestione delle varie attività propedeutiche all'avviamento operativo della stessa Agenzia;
- che nella citata comunicazione si manifesta in particolare l'esigenza di acquisire, mediante la collaborazione da parte di questa Asl, specifiche prestazioni professionali ad opera di personale dipendente dell'Azienda, per attività relative all'indizione di bandi pubblici per acquisizione del personale e di procedure di evidenza pubblica di varia natura, connesse alla fase di start-up;
- che la Asl 6 di Sanluri manifesta la propria disponibilità ad attivare un rapporto di collaborazione con l'Agenzia Regionale della Sanità, che sarà disciplinato nei contenuti, tempi e modalità mediante la presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri si impegna a collaborare con l'Agenzia Regionale della Sanità all'avviamento delle attività della stessa Agenzia.

La Asl 6 concretizza la propria collaborazione mediante n. 6 (sei) unità del proprio personale dipendente, per l'espletamento delle attività di seguito indicate:

- supporto per le procedure di selezione del personale in comando;
- supporto per le procedure di selezione del personale a contratto;
- supporto per la realizzazione delle gare d'appalto per l'acquisizione di beni durevoli;
- supporto per la realizzazione delle gare d'appalto per l'acquisizione di beni fungibili.

I dipendenti di cui al comma precedente saranno individuati dai Responsabili dei sottoelencati Servizi amministrativi e tecnici della Asl 6 di Sanluri:

- Servizio Risorse Umane;
- Servizio Affari Generali;
- Servizio Tecnico Logistico;
- Servizio Provveditorato.

ART. 2

L'attività di collaborazione ad opera di ciascun dipendente individuato dal Responsabile di ciascun Servizio interessato, sarà articolata in base agli accessi che verranno concordati con il Direttore Generale dell'Agenzia.

Viene individuata come sede lavorativa la sede legale della Asl 6, sita in Via Ungaretti n. 9, Sanluri.

L'impegno orario presunto per l'attività che ciascun dipendente della Asl 6 dovrà prestare a favore dell'Agenzia è previsto in n. 80 (ottanta) ore.

L'attività di collaborazione di cui al precedente articolo sarà svolta al di fuori del normale orario di servizio.

ART. 3

Per le suddette prestazioni l'Agenzia Regionale della Sanità corrisponderà alla Asl 6 un compenso onnicomprensivo lordo pari ad €. 21,00 (euro ventuno) per ogni ora di attività prestata dal personale dipendente di questa Asl.

ART.4

Il compenso mensile lordo sarà corrisposto a ciascun dipendente prestante la propria opera in favore di detta Agenzia, previa presentazione di riepilogo delle ore effettuate, attestato dal Responsabile del Servizio di appartenenza e dal Direttore Amministrativo dell'Azienda.

ASLSanluri

Il compenso spettante a ciascun dipendente sarà erogato mensilmente dalla Asl 6 sotto forma di anticipo e le relative somme saranno rimborsate dall'Agenzia Regionale della Sanità il mese successivo a quello di riferimento, in seguito a puntuale rendicontazione da parte dell'Azienda.

La Asl 6 emetterà la fattura, a seguito di consegna all'Agenzia della rendicontazione delle prestazioni effettuate e di un prospetto indicante i giorni e l'orario in cui è stata svolta l'attività in convenzione.

ART.5

La presente convenzione, decorrente dalla data di sottoscrizione, avrà durata necessaria al compimento delle attività di cui al precedente art. 1.

ART.6

I contraenti si riservano la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la presente convenzione qualora non sia stata rispettata nelle parti in essa contenute.

ART.7

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Cagliari.

ART.8

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 3 pagine e di n. 8 articoli.

_____, il _____

IL DIRETTORE GENERALE
Dell'Agenzi Regionale della Sanità"
Dr. Giorgio Pisu

IL DIRETTORE GENERALE
della ASL n. 6 di Sanluri
Dr. Salvatore Piu


